



TRIBUNALE DI NAPOLI

**Integrazione alla precedente relazione particolareggiata ex art.9, comma 3 bis con
attestazione ex art. 7 comma 1 L. 3/2012
nella procedura di sovraindebitamento proposta da**

Amante Luigi (C.F. MNTLGU64B22G902T), nato a Portici (NA) il 22.02.1964 e residente Ercolano (NA), alla Via Guglielmo Marconi n. 98 ass 


Sommario.

1. Conferimento incarico ed adempimenti iniziali.
2. Sintesi del contenuto del Piano.
3. Le cause del sovraindebitamento e la diligenza del debitore Le ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte.
4. I requisiti di ammissibilità della proposta. Resoconto sulla solvibilità della proponente.
5. La attuale situazione debitoria del sig. Amante.
6. L'attivo disponibile.
7. La proposta ai creditori.
8. La convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.
9. Osservazioni in merito alla durata della dilazione proposta.
10. Considerazioni conclusive in ordine alla veridicità dei dati e alla fattibilità del Piano.

1. Conferimento incarico ed adempimenti iniziali.

Con istanza depositata in data 18 gennaio 2019, il sig. Amante Luigi ha presentato presso il Tribunale di Napoli, domanda per la nomina di un gestore ai sensi dell'art. 15 della legge n.3/12.

Con provvedimento del 31 gennaio 2019, il Tribunale di Napoli nella persona del dott. Gianpiero Scoppa ha designato quale gestore della crisi l'Avv. 

Vi  pec:  la quale in data 5 febbraio 2019 ha accettato l'incarico, rilasciando altresì la dichiarazione di indipendenza prevista dalla legge.

All'esito di una serie di incontri con il sig. Amante Luigi e di contatti telefonici con il suo legale, Avv. [REDACTED] dell'esame della documentazione necessaria alla compiuta ricostruzione della situazione debitoria del sig. Luigi Amante, dell'analisi delle cause della situazione di sovraindebitamento e delle possibili soluzioni alla sua conclamata incapacità di fare fronte alla debitoria esistente, è stato predisposto il Piano del consumatore, il cui contenuto verrà di seguito sintetizzato.

2. Sintesi del contenuto del Piano.


Il sig. Amante ha proposto un Piano del Consumatore ai sensi degli artt. 7 e ss. L.3/2012, il cui contenuto è di semplice descrizione, essendo incentrato esclusivamente sulla messa a disposizione di parte del proprio stipendio mensile per fare fronte alla esposizione debitoria nei confronti di una serie di creditori, costituiti da prestiti finanziari rimasti inadempiti.

In particolare, l'istante ha proposto di mettere a disposizione un importo mensile pari ad € 600,00 per un periodo di 3 anni e 4 mesi a decorrere dalla data di omologazione del Piano, per complessivi € 23.900,00.

Il fabbisogno complessivo della procedura era pari, alla data del 28.05.2020 euro 110.004,03, di cui € 104.504,03 da destinare ai creditori chirografari ed € 5.500,00 in prededuzione per il pagamento del compenso del professionista nominato (euro 3.500,00) e delle altre spese di giustizia (2.000,00 per assistenza legale per la presentazione del Piano).

All'udienza del 18.02.2021 dopo un confronto tra il sig. Amante ed il Gd, il legale ha trasmesso un'integrazione al piano riportando in primis il credito aggiornato di tutti i creditori così elencato:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.



Per un totale complessivo di euro 114.362,91 di cui euro 108.862,91 da destinare ai creditori chirografari ed € 5.500,00 in prededuzione per il pagamento del compenso del professionista nominato (euro 3.500,00) e delle altre spese di giustizia (2.000,00 per assistenza legale per la presentazione del Piano).

Tenuto conto che, in ottemperanza al principio di parità di trattamento tra i creditori, anche il cessionario del quinto può essere assoggettato alla falcidia del credito prevista per i chirografi, l'integrazione trasmessa, ha previsto una falcidia dei crediti nella misura non più dell'80% ma del 60% raddoppiando l'arco temporale da 3 a 6 anni, e consentendo così al sig. Amante di versare euro 600,00 al mese per 6 anni e raggiungere una soddisfazione dei creditori del 40% del loro credito pari ad un totale di euro 43.200,00.

3. Le cause del sovraindebitamento e la diligenza del debitore. Le ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte.

Il sovraindebitamento è definito dalla normativa in materia come una *situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.*

Nel caso di specie, il sig. Luigi Amante ha dedotto e documentato di aver dovuto affrontare la separazione dalla moglie nel 2010 e di dover provvedere al sostentamento delle due figlie e alle spese quotidiane nella nuova abitazione che condivide con la madre. (decreto di omologa e estratti di nascita delle figlie)

Dall'estratto contributivo INPS si evince la solidità del impiego lavorativo del sig. Amante (estratto contributivo INPS).

Nel 2011, ha richiesto un finanziamento pari ad euro 12.000,00 che è servito per consentire alla moglie l'acquisto di un immobile in data 22.04.2011 (all. n. 5 al Piano); dopo oltre due anni il 24.10.2013 ha richiesto euro 10.000,00 alla [REDACTED] aggiungendo quindi alla rata per il primo finanziamento una rata per il secondo; dopo 9 mesi dal finanziamento il 10.07.2014 ha richiesto alla [REDACTED] 1.500,00 euro, dopo 15 giorni il 25.07.2014 ha chiesto alla [REDACTED] 1.500,00, dopo 6 mesi 20.01.2015 ha chiesto alla [REDACTED] 21.000,00 euro, il 7.03.2016 ha chiesto il finanziamento di euro 15.000,00 alla [REDACTED] per spese dentistiche; dopo 7 mesi ovvero il 13.10.2016 ha chiesto ed ottenuto la cessione del quinto

per euro 26.254,52; dopo 5 mesi il 14.03.2017 ha chiesto altri 3.000,00
l'1.06.2017 ha chiesto altra cessione del quinto, dopo 2 mesi il 31.08.2017 chiede 1.200,00
euro alla per acquistare un Notebook.

Gli importi complessivi da pagare alla data dell'11.03.2021 ammontano ad euro
108.862,91 e precisamente:

a) contratto di finanziamento stipulato con la 69921543514 del 20.01.2015
e n. 20169921543503 del 10.07.2014 con residuo da versare pari a 23.702,04 come da
cessione del credito trasmessa dalla cessionaria All. n.19 al
Piano);

b) contratto di finanziamento stipulato con la del 31.08.2017, n.
15933824 del 07.03.2016, n. 032101301752 del 14.03.2017 e n. 102193515681 del 25.07.2014
per un importo residuo di euro 21.907,88, oltre interessi, come da raccomandata A.R. dello

c) contratto di cessione del quinto stipulato con 5901 del 13.10.2016 e delegazione
di pagamento n. 685999 con residuo da versare della cessione di euro 21.085,09, come da
piano di ammortamento e residuo della delegazione di euro 19.454,00 come da piano di
ammortamento;

d) contratto di finanziamento stipulato con la di 10.000,00 euro per
un importo totale dovuto dal consumatore pari ad euro 14.623,80 con un residuo di circa
8.582,70 come da decadenza del beneficio del termine del 31.05.2018;

e) contratto di carta di credito stipulato con la con residuo di euro
3.015,19 come da decadenza del beneficio del termine;

f) contratto di conto corrente n. 3679.46 stipulato con con saldo
finale al 31.12.2018 di euro 5.137,74;

g) euro 5.978,27;

I pagamenti previsti nei vari piani di rientro sono stati solo parzialmente onerati,
allorquando l'istante, anche a seguito della riferita rottura del matrimonio, ma soprattutto a
causa delle spese da sostenersi per il mantenimento delle figlie per le spese extra (come ad
esempio l'operazione dentistica all. 12 al Piano) non è più riuscito ad adempiere alle rate.

Il susseguirsi di richieste di finanziamento, erogati, da finanziarie dotate di strumenti
per comprendere la non sostenibilità dell'ulteriore obbligazione da parte del debitore, ha

creato una situazione di insanabile squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile.

Dai dati a disposizione non si può affermare che il sig. Amante abbia contratto le obbligazioni relative ai vari finanziamenti senza la ragionevole possibilità di adempiere o con scarsa diligenza.

La sostenibilità delle richieste di finanziamento è indirettamente provata proprio dalla volontà di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni e tentare ad estinguere quelle assunte in precedenza.

Evidentemente i dati reddituali già non erano tali da rassicurare alle finanziarie che per ultime hanno accolto la richiesta di erogazione, sulla futura solvibilità dell'istante.

Il piano depositato con la successiva integrazione è meritevole di accoglimento, perché non è ravvisabile la completa colpevolezza dell'indebitamento, in quanto le finanziarie a differenza di quanto previsto dall'art. 124 bis TUB hanno erogato senza verificare effettivamente il merito creditizio, non assumendo le informazioni adeguate, come nelle loro possibilità, ovvero consultando una banca dati competente.

La situazione di squilibrio patrimoniale dell'istante, dunque, rientra certamente nella nozione di sovraindebitamento di cui alla legge 3/12.

4. I requisiti di ammissibilità della proposta. Resoconto sulla solvibilità della proponente.

Preliminarmente, si osserva che il sig. Amante riveste la qualifica di consumatore, poiché l'esposizione debitoria attuale, come meglio si dirà *infra*, non deriva dallo svolgimento di attività d'impresa. Legittimamente, pertanto, l'istante può accedere alla procedura prevista dall'art. 7, comma 1 bis della Legge 3/2012.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2 L. 3/2012 si osserva che non sembrano sussistere, nel caso di specie, profili di inammissibilità della proposta.

Il sig. Amante, difatti:

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nella legge 3/2012;
- non risulta aver avuto fatto ricorso, negli ultimi cinque anni, a procedure previste nella legge n.3/2012;

- non ha subito per cause a lui imputabili i provvedimenti previsti dagli artt. 14 e 14 bis della legge 3/12;
- ha fornito documentazione idonea a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale.

In ordine alla solvibilità del sig. Amante negli ultimi 5 anni, va osservato che non sono risultate altre posizioni debitorie, oltre a quelle di cui si già dato conto e da sua dichiarazione non risulta alcuna posizione debitoria nei confronti [REDACTED]

La visura protesti è risultata negativa. Non sono risultate, inoltre, procedure esecutive, a carico della istante.

In ordine ai rapporti bancari, il sig. Amante ha dichiarato essere titolare solo del conto corrente presso [REDACTED] e viene accreditato lo stipendio di pubblico impiegato della [REDACTED]

5. L'attivo disponibile.

Il sig. Amante Luigi è impiegato presso il [REDACTED] -

L'istante ha documentato di guadagnare uno stipendio mensile loro pari ad euro 2.014,61.

Non è risultato che il sig. Amante sia titolare di beni mobili registrati o immobili, fatta eccezione per il bene mobile registrato Peugeot, non destinato alla liquidazione, pertanto l'unico attivo a disposizione è quello derivante dalla cessione dei crediti futuri derivanti dallo svolgimento della sua attività lavorativa.

Per ciò che concerne l'importo da riservare alle spese necessarie per il sostentamento dell'istante, va rilevato che il sig. Amante è separato ma ha due figlie e risiede presso l'immobile della madre, come risulta dallo stato di famiglia esibito (all. 16 al Piano).

Si può ritenere, quindi, stante la concreta situazione familiare (di convivenza con la madre) e considerata la difficoltà di determinare analiticamente gli importi relativi alle spese di sussistenza, di poter accogliere il criterio indicato nel Piano, ove tale l'importo viene individuato facendo riferimento all'importo pari alla cd. "soglia di povertà" determinata dall'ISTAT per l'anno 2020, pari ad € 900,00.

Decurtata tale somma, l'importo mensile disponibile, considerato che lo stipendio, da contratto, viene corrisposto per 13 mensilità, risulta pari ad **€ 2.014,61** (€ 2.014,61 x13 mensilità= € 26.189,93/12mesi=€ 2.182,49 disponibilità media mensile-900,00 spese fisse 1.282,49 – 600,00 euro per il pagamento del piano= **€ 682,49** importo mensile disponibile per vivere decurtato delle spese fisse e di pagamento del piano).

Si tratta, peraltro, di un importo superiore a quello che sarebbe pignorabile ex art. 545 c.p.c.

6. La proposta ai creditori.

Il Piano del consumatore proposto e successivamente integrato dal sig. Amante Luigi prevede:

- a) il pagamento di tutti i debiti in 72 mesi ottenuta mettendo a disposizione la cifra mensile di 600,00 euro, ripartita in parti uguali tra i creditori, e stralcio del 60% di tutti i crediti chirografari con corrispondente soddisfazione, per ciascun creditore, del 40% del debito residuo (compenso del professionista e compenso del legale) per un importo totale di **€ 5.500,00** a partire dal mese successivo alla omologazione;
- b) il pagamento dei creditori chirografari nel termine di 6 anni a partire dal mese di aprile 2021, mediante rate mensili pari ad **€ 600,00** per un totale complessivo pari ad **€ 43.200,00**

Il dettaglio degli importi dovuti per ciascun anno di esecuzione del Piano, a carico dell'istante ed a carico del garante, è indicato specificamente nell'allegato all'integrazione del piano.

7. La convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

Per ciò che concerne la convenienza della proposta valgono le seguenti osservazioni.

Dal punto di vista delle finanziarie, la convenienza va valutata rispetto alla alternativa liquidatoria, che consentirebbe di incassare quasi certamente un importo superiore rispetto a quello offerto nel Piano, ma in un termine più lontano nel tempo.

In ordine al *quantum* si è già detto che quanto previsto nel Piano è certamente più conveniente rispetto a quanto potrebbe ricavarsi da un accordarsi a cessioni del quinto dello stipendio già in corso.

Con riguardo alla tempistica, è evidente che la dilazione proposta, pari a sei anni a partire dalla data dell' omologazione, se si considera il dato temporale, è certamente più conveniente rispetto ai tempi della liquidazione all'interno di una ipotetica procedura di liquidazione del patrimonio (costituito dal solo stipendio)

Occorre anche precisare che a differenza di quanto sostenuto da alcuni creditori, il TFS differisce dal TFR per cui l'utilizzo dello stesso sarebbe possibile solo attraverso il ricorso al prestito bancario che, oltre ad essere in aperto contrasto con lo spirito della legge del sovra indebitamente, non può essere richiesto dal Sig. Amante per carenza dei requisiti di legge. Invero, l'articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto la possibilità di richiedere l'anticipo di una quota di TFS/TFR (entro i 45.000 euro) per i dipendenti pubblici che cessano o sono cessati dal servizio per collocamento a riposo, avendo raggiunto i requisiti ordinari per l'accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia, come disciplinati dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modifiche, oppure avendo optato per l'accesso a pensione con la cosiddetta "quota 100", di cui all'articolo 14 dello stesso decreto-legge n. 4 del 2019.

In conclusione, sia considerato il dato quantitativo che quello temporale, l'offerta contenuta nel Piano proposto dal sig. Amante appare più conveniente rispetto all'alternativa concretamente praticabile (liquidazione del patrimonio con pignoramento dello stipendio) che comporterebbe un soddisfacimento totale in oltre 14 anni.

8. Considerazioni conclusive in ordine alla veridicità dei dati e alla fattibilità del Piano.

A seguito di varie richieste integrative, e della successiva integrazione al piano stesso, la documentazione fornita dall'istante, per il tramite del suo consulente, ha consentito di ricostruire la effettiva situazione debitoria e di poter esprimere un giudizio positivo sulla fattibilità del Piano e sulla attendibilità dei dati messi a disposizione.

Essendo la situazione debitoria caratterizzata dalla presenza di una serie di creditori, il riscontro dei dati circa l'ammontare e la natura del credito è stata possibile attraverso la analisi dei vari contratti trasmessi.

All'esito del riscontro della documentazione messa a disposizione della sottoscritta e all'analisi del Piano, così come predisposto dal consulente del sig. Amante, può affermarsi che i dati forniti siano veritieri.

Il Piano con la successiva integrazione, così come è stato strutturato, e fatti salvi eventuali eventi impreveduti ed imprevedibili, appare fattibile, in ragione della sostanziale stabilità della situazione economica dell'istante, il quale, è impiegato presso il [REDACTED]

[REDACTED] da oltre 30 anni.

Ovviamente l'importo delle rate mensili pari ad euro 600,00 a carico del sig. Amante (importo che già attualmente viene detratto dal suo stipendio), correlato alla relativamente giovane età dell'istante (56 anni) e alle prospettive lavorative stabili, sono tali da poter essere ritenuti sostenibili dal consumatore medio.

In conclusione, si ritiene di poter esprimere un giudizio positivo sia in ordine alla veridicità e alla completezza dei dati e sia in ordine alla fattibilità ed alla sostenibilità del Piano proposto del sig. Amante Luigi così come integrato

Napoli, 11.03.2021

Per il Tribunale di Napoli

Il gestore

[REDACTED]

Firmato digitalmente da: Chiara Sorbo
Limite d'uso: Explicit Text: Questo certificato
rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019
Data: 10/05/2021 19:00:59